

AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE
DEL FIUME MAGRA
oooooooooooooooooooooooooooo

DELIBERA N. 95 /2001 del 12 Luglio 2001

(12/01)

OGGETTO: Adozione del progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del T. Parmignola e delle relative misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione del Piano (art. 17, commi 6 bis e 6 ter e art. 19, Legge 183/89; - art. 1 comma 1 DL. 180/98).

Allegati parte integrante = Relazione generale, Norme di attuazione e n. 6 elaborati cartografici.

Assunta nella seduta del Comitato Istituzionale del **12 Luglio 2001**

Alla trattazione sono:

Presenti	Assenti		
X		Roberto	Levaggi
X		Tommaso	Franci
X		Giuseppe	Ricciardi
X		Franco	Gussoni
	X	Tullio	Ginocchio
X		Maurizio	Varese
X		Carlo	Colliva
X		Loris	Rossetti

Presiede : il Presidente Ing. Roberto Levaggi

Assiste con funzioni di Segretario il Segretario Generale, Dott.ssa Francesca Pittaluga

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

- il territorio del Bacino del F. Magra è stato istituito come Bacino di rilievo Interregionale ai sensi e per gli effetti dell' art.15 Legge 18 maggio 1989, n.183;
- con Delibera C.R. Toscana 26 novembre 1996 n° 371 e Delibera C.R. Ligure 4 febbraio 1997, n.10 è stata approvata, ai sensi dello stesso art.15 della L. 183/89, l'Intesa tra la Regione Toscana e la Regione Liguria per la costituzione dell'Autorità del Bacino del Fiume Magra e per disciplinare lo svolgimento delle funzioni amministrative relative al bacino stesso;
- con DPR 21 dicembre 1999 è stata approvata la delimitazione del Bacino idrografico del F. Magra, con l'annessione del bacino idrografico del T. Parmignola;
- l'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n.183, come modificato dall'art.12 del DL 493/93, prevede che i Piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti indicati in detto art. 17 al comma 3;
- lo stesso articolo, allo stesso comma, prevede inoltre che nella redazione dei Piani di bacino per sottobacini o per stralci funzionali deve essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- l'art.17, comma 6-bis, della L.183/89, come modificato dall'art.12 della L. 493/93, prevede che, in attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, le Autorità di Bacino, tramite il Comitato Istituzionale, adottino misure di salvaguardia, immediatamente vincolanti, in vigore sino all'approvazione del Piano di Bacino e comunque per un periodo non superiore a 3 anni;
- l'art. 19 della L. 183/89 disciplina le procedure per l'adozione dei Piani di Bacino di rilievo interregionale, richiamandosi alla procedura di cui all'art. 18 della stessa legge, il quale disciplina le procedure per l'adozione dei Piani di bacino di rilievo nazionale;
- Il Decreto Legge 11 giugno 1998, n° 180, recante "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi della regione Campania" convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n° 267, e così come modificato con Decreto Legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 luglio 1999, n° 226, all'articolo 1 comma 1, stabilisce che:
 - "Entro il termine perentorio del 30 giugno 2001 le Autorità di Bacino di rilievo nazionale ed interregionale e le Regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6 ter dell'articolo 17 della Legge 18 maggio 1989, n° 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime"

- Il Decreto Legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, stabilisce:
 - al comma 1 dell’art. 1 bis, il termine perentorio del 30 aprile 2001 per l’adozione del progetto di Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. 180/98.
 - Al comma 2 dello stesso articolo il termine di sei mesi dall’adozione del Progetto di Piano per l’adozione del Piano stesso

Richiamata la propria la propria Delibera n. 92 del 04 Maggio 2001, in cui si stabilisce:

1. di approvare i contenuti del progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico;
2. di procedere ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 19 L. 183/89 e 1 bis, comma 1 DL 279/00, all’adozione del Progetto di Piano Stralcio di cui al punto 1 entro la data del 30.06.01, con le modalità di cui all’art. 19 L. 183/89 e 1 bis, comma 4 del DL 279/00;
3. di prorogare il regime di salvaguardia vigente, di cui alle Delibere di Comitato Istituzionale nn. 53/99, 58/99, 70/00, 77/00, fino alla data di ricevimento del progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, di cui alla presente delibera, da parte degli Enti interessati;

Visti

- il DPR 7 gennaio 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di Bacino e delle Regioni per la realizzazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n.183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;
- il DPR 18 luglio 1995 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di Bacino”;
- il DPCM 23 marzo 1990 “Atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell’elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all’art.31 della Legge 18 maggio 1989, n.183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”;
- il D.P.C.M. 29 settembre 1998 “ Atto di indirizzo e coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all’art.1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998 n.180;

Richiamate le seguenti Delibere del Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino, adottate ai sensi del DL 180/98:

- n. 53 del 28.04.99, avente ad oggetto “Misure di salvaguardia di cui all'art. 17 comma 6-bis della L. 183/89 e dell'art. 1, comma 1 del DL 180/98 - Corsi d'acqua e aree inondabili di fondovalle - Perimetrazione delle aree a rischio di inondazione per eventi con tempi di ritorno trentennale e duecentennale e relativa normativa.”
- n. 58 del 29.9.99, avente ad oggetto “Art. 1 comma 1 bis DL 180/98. Approvazione del Piano Straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico più alto nei bacini del F. Magra e del T. Parmignola. Individuazione e perimetrazione delle aree, approvazione delle relative misure di salvaguardia e proposte di intervento per la messa in sicurezza”
- n. 70 del 25.2.2000, avente ad oggetto “Art. 1 DL 180/98 Approvazione della perimetrazione delle aree a rischio di frana elevato (R3), di nuove aree a rischio di frana molto elevato (R4) e delle relative misure di salvaguardia nel bacino del F. Magra e del T. Parmignola ad integrazione della delibera n. 58/99”;
- n. 77 del 27.12.00, avente ad oggetto “Art. 1 comma 1 D.L. 180/98. Approvazione della perimetrazione di nuove aree a rischio di frana molto elevato (R4) e delle relative misure di salvaguardia nel bacino del F. Magra e del T. Parmignola ad integrazione delle Delibere di C.I. n. 58/99 e n. 70/00”

Preso atto del progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del T. Parmignola, di seguito chiamato progetto di Piano, predisposto dal Comitato Tecnico di concerto con la Segreteria Tecnico Operativa ;

Dato atto che il progetto di Piano in esame si compone dei seguenti elaborati, allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a) Relazione generale
- b) Norme di attuazione
- c) e dei seguenti elaborati cartografici:
 - TAV. 1 Carta dell'ambito di applicazione del Piano e di inquadramento idrografico scala 1:10.000
 - TAV. 2 Carta degli ambiti territoriali omogenea scala 1:10.000
 - TAV. 3 Carta della pericolosità idrogeologica scala 1:10.000
 - TAV. 4 Carta del rischio idrogeologico scala 1:10.000
 - TAV. 5 Carta degli interventi scala 1:5.000 (5 a e 5 b)

Considerato che, oltre agli elaborati di Piano di cui al punto precedente, sono stati predisposti anche elaborati di analisi, utili alla comprensione ed applicazione dei contenuti del Piano;

Ritenuto opportuno che tali elaborati si rendano disponibili per gli Enti e soggetti che ne facciano richiesta, e che, in quanto elaborati non parte integrante del progetto di Piano, gli stessi siano forniti solo su supporto informatico;

Dato atto che tali elaborati di analisi non parte integrante del Progetto di Piano, comunque disponibili per la consultazione presso l'Autorità di Bacino, sono costituiti da:

- Carta geologica scala 1:25.000
- Carta dell'acclività dei versanti scala 1:10.000
- Carta dell'esposizione dei versanti scala 1:10.000
- Carta idrogeologica scala 1:10.000
- Carta geomorfologica scala 1:10.000
- Carta pedologica scala 1:10.000
- Carta della vegetazione riparia scala 1:10.000
- Carta di sintesi dei dati PRG scala 1:5.000
- Carta della franosità scala 1:10.000
- Carta dell'uso attuale del suolo scala 1:25.000
- Carta inquadramento idrografico a supporto dello studio idraulico scala 1:10.000
- Carta delle opere esistenti e localizzazione delle sezioni scala 1:5.000
- Carta delle aree inondabili per eventi con T=30 – 200 – 500 anni, con posizionamento delle sezioni idrauliche scala 1:5.000
- Carta della localizzazione delle stazioni idropulviometriche del bacino e limitrofe
- Allegati relativi alle verifiche idrauliche (profili, sezioni, tabelle, etc.)
- Schede di censimento dei fenomeni franosi
- Relazione idrogeologica per la regionalizzazione delle portate di piena

Dato atto che

- il progetto di Piano, come sopra indicato è redatto ai sensi dell' art. 17, comma 6 ter della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall' art. 12 del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 493, quale Piano stralcio del Piano di Bacino del T. Parmignola;
- il progetto di Piano persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del T. Parmignola un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni;
- l'ambito territoriale di riferimento è rappresentato dal sistema idrografico dell'asta del T. Parmignola e dei suoi affluenti quali specificati nei documenti costituenti il progetto di Piano stesso;
- nella definizione grafica delle zone interessate dal progetto di Piano e nella relativa regolamentazione è garantita la considerazione sistemica del territorio e l'interrelazione dei contenuti con le fasi successive di pianificazione;
- a tale riguardo, sono stati avviati gli studi e le conoscenze relative alle materie di cui al richiamato art.17 della Legge 183/1989, che formeranno oggetto del definitivo Piano di Bacino, ovvero di ulteriori successivi Piani stralcio da adottare in vista e in correlazione con la definizione del Piano;
- le prescrizioni del Progetto di Piano saranno inserite nel quadro conoscitivo organizzato del sistema fisico e delle utilizzazioni previste negli strumenti

urbanistici comunali e dei vincoli posti dalle norme speciali relative agli usi di territorio;

Rilevato:

- che il progetto di Piano di Stralcio in esame deve essere approvato con l'iter previsto all'art. 19 della Legge 183/89, e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 1 bis del DL 279/00;
- che dopo la sua approvazione il progetto di Piano stralcio ha l'efficacia e produce gli effetti indicati all'art. 11 del nuovo Protocollo d'Intesa;

Considerato che dalla data di ricevimento del progetto di Piano stralcio il territorio compreso nel Bacino del Fiume Magra risulterebbe privo di adeguata disciplina relativa alle condizioni di pericolosità idrogeologica, con conseguente pregiudizio per la pubblica incolumità e per la possibilità di attuazione a regime del Piano stralcio di cui al presente atto in quanto da tale data decade l'efficacia delle deliberazioni di salvaguardia come sopra richiamate;

Considerato che a seguito della realizzazione ed estensione degli studi propedeutici del progetto di piano stralcio sono state individuate e/o meglio specificate le aree a diversa pericolosità idrogeologica comprese nel Bacino di cui trattasi e che appare necessario in relazione ai nuovi e più approfonditi studi stabilire le idonee misure di salvaguardia, che non aumentino i livelli di rischio rispetto alla situazione attuale e non consentano opere ed interventi che possano pregiudicare le finalità e l'attuazione del Piano stralcio;

Ritenuto altresì che le misure di salvaguardia di cui alle citate deliberazioni n.53/99, 58/99 e 70/00 sono già sperimentate dagli enti locali e si sono dimostrate idonee a garantire una corretta gestione del territorio

Ritenuto pertanto alla luce delle considerazioni sopra svolte di adottare in attesa della approvazione del Piano stralcio in esame, ai sensi dell'art. 17, c. 6bis, della L. 183/89, le seguenti misure di salvaguardia, che tengono conto della precedente esperienza adeguandola alle perimetrazioni conseguenti all'approfondimento degli studi a supporto del progetto di Piano stralcio:

1. per quanto concerne i corsi d'acqua del reticolo idrografico del T. Parmignola, così come definito in TAV. 1 di cui all'art. 1 del deliberato del presente atto, e le aree inondabili a tempo di ritorno $T=30$ anni e $T=200$ anni, come perimetrata nella Tav. 3 del Progetto di Piano stralcio di cui all'art. 1 del presente atto, si applicano le regole ed i vincoli indicati nella propria deliberazione n. 53/99 i cui soli contenuti si intendono qui riportati come parte integrante e sostanziale
2. per quanto concerne le aree a diversa pericolosità geomorfologica si applicano le regole ed i vincoli indicati nelle deliberazioni n.58/99 e n. 70/00, i cui soli contenuti si intendono qui riportati come parte integrante e sostanziale, con l'avvertenza che:
 - a) sulle aree a pericolosità geomorfologica elevata (4 m), come perimetrata nella TAV.3 del Progetto di Piano stralcio di cui all'art. 1 del presente atto, si applicano le norme relative alle aree a rischio di frana più elevato di cui alla deliberazione n.58/99;

- b) sulle aree a pericolosità geomorfologica media (3m), come perimetrata nella TAV.3 del Progetto di Piano stralcio di cui all'art. 1 del presente atto, si applicano le norme relative alle aree a rischio di frana elevato elevato di cui alla deliberazione n.70/00
- c) sulle aree a pericolosità geomorfologica bassa (2m), come perimetrata nella TAV.3 del Progetto di Piano stralcio di cui all'art. 1 del presente atto, si applicano le misure di attenzione di cui all'art.4 della propria deliberazione n.58/99.

DELIBERA

- Art. 1** E' adottato il “**Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del T. Parmignola**” costituito dai seguenti elaborati, allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
- a) Relazione generale
 - b) Norme di attuazione
 - c) i seguenti elaborati cartografici:
 - TAV. 1 Carta dell' ambito di applicazione del Piano e di inquadramento idrografico scala 1:10.000
 - TAV. 2 Carta degli ambiti territoriali omogenea scala 1:10.000
 - TAV. 3 Carta della pericolosità idrogeologica scala 1:10.000
 - TAV. 4 Carta del rischio idrogeologico scala 1:10.000
 - TAV. 5 Carta degli interventi scala 1:5.000 (5 a e 5 b)
- Art. 2** Il territorio oggetto del progetto di Piano costituisce interesse delle Regioni Liguria e Toscana, ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. b) della L. 183/89 .
- Art. 3** Ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. a), i termini e le modalità per l'adozione da parte delle Regioni Liguria e Toscana dei provvedimenti di cui all'art. 19 L. 183/89 e successive modifiche e integrazioni e di cui all'art. 1 bis DL 279/00 sono quelli stabiliti dal medesimo articolo 1bis DL 279/00.
- Art. 4** Dell'adozione del progetto di Piano stralcio, di cui all' art. 1, è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Liguria e Toscana.
- Art. 5** Copia della presente deliberazione, completa degli elaborati costituenti il progetto di Piano stralcio di cui all' art. 1, in base al disposto dell'art. 18 comma 6 L.183/89, sarà depositata, ai fini della consultazione, per 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale, presso le sedi delle Giunte Regionali toscane e liguri, Aree Difesa del Suolo e Assetto Idrogeologico, nonché presso le sedi delle Province di La Spezia e Massa Carrara, Uffici Difesa del Suolo, oltre che presso la sede dell'Autorità di Bacino del Fiume Magra sita in Sarzana (SP), Via Paci 2.
- Art. 6** Le priorità di intervento contenute nel Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico più alto, approvato con propria deliberazione n. 58 del 29.9.99, mantengono validità fino all'entrata in vigore del presente Piano stralcio.

Art. 7 Sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 6 bis , della L. 183/89, le seguenti misure di salvaguardia valide sino all'approvazione del Piano stralcio:

1. per quanto concerne i corsi d'acqua del reticolo idrografico del T. Parmignola, così come definito in TAV. 1 di cui all'art. 1 del deliberato del presente atto, e le aree inondabili a tempo di ritorno $T=30$ anni e $T=200$ anni, come perimetrare nella Tav. 3 del Progetto di Piano stralcio di cui all'art. 1 del presente atto, si applicano le regole ed i vincoli indicati nella propria deliberazione n. 53/99 i cui soli contenuti si intendono qui riportati come parte integrante e sostanziale
2. per quanto concerne le aree a diversa pericolosità geomorfologica si applicano le regole ed i vincoli indicati nelle deliberazioni n.58/99 e n. 70/00, i cui soli contenuti si intendono qui riportati come parte integrante e sostanziale, con l'avvertenza che:
 - a) sulle aree a pericolosità geomorfologica elevata (4 m), come perimetrare nella TAV.3 del Progetto di Piano stralcio di cui all'art. 1 del presente atto, si applicano le norme relative alle aree a rischio di frana più elevato di cui alla deliberazione n.58/99;
 - b) sulle aree a pericolosità geomorfologica media (3m), come perimetrare nella TAV.3 del Progetto di Piano stralcio di cui all'art. 1 del presente atto, si applicano le norme relative alle aree a rischio di frana elevato elevato di cui alla deliberazione n.70/00
 - c) sulle aree a pericolosità geomorfologica bassa (2m), come perimetrare nella TAV.3 del Progetto di Piano stralcio di cui all'art. 1 del presente atto, si applicano le misure di attenzione di cui all'art.4 della propria deliberazione n.58/99.

Art. 8 Il disposto delle misure di salvaguardia di cui all'art. 7, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6 bis della L. 183/89, è dichiarato immediatamente vincolante dall'avvenuto ricevimento della presente deliberazione da parte dei soggetti interessati di cui al successivo art. 9.

Art. 9 La presente deliberazione è trasmessa ai seguenti Enti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano:

- Comuni liguri e toscani ricadenti nel bacino del T. Parmignola;
- Province di La Spezia e Massa Carrara;
- Regione Liguria;
- Regione Toscana
- Prefetture di La Spezia e Massa Carrara;
- Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara;
- Ente Parco delle Apuane
- Corpo Forestale dello Stato:
 - Coordinamento Provinciale di La Spezia e Massa Carrara;
- Ministero delle Infrastrutture ex Lavori Pubblici;
- Ministero dell'Ambiente;
- Ministero per le Politiche Agricole.

Il Segretario
(Dott.ssa Francesca Pittaluga)

Il Presidente
(Ass. Ing. Roberto Levaggi)